

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO EQUESTRE IL SORRISO DI BASSANO

Adeguamento STATUTO Nuova Denominazione

TITOLI I – Denominazione - sede

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l'associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro operante nei settori dello sviluppo e della diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psicofisica, morale dei soci mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e ricreativa, con particolare riferimento alla pratica dello sport equestre, denominata "**A.S.D. CENTRO EQUESTRE IL SORRISO DI BASSANO**"; con delibera del Consiglio direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpionico Nazionale Italiano), ed in particolare alla Federazione Italiana Turismo Equestre Trec-ante, alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

La sede legale risulta essere in Bassano Romano (VT) Strada Vicinale Poggio Polveroso, 1

TITOLI II – Scopo - Oggetto

Art. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3

L'Associazione si propone di promuovere e sviluppare la pratica e la diffusione dello sport equestre, in particolare:

1. Impartire lezioni di equitazione ai propri soci e/o tesserati, è espressamente prevista la partecipazione di terzi non iscritti all'attività dell'associazione, in tal caso la stessa dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
2. Promuovere e gestire manifestazioni, dimostrazioni, campionati, gare, tornei e quanto altro possa permettere il raggiungimento dello scopo sociale. L'associazione potrà anche partecipare a manifestazioni e competizioni di tali attività sia in ambito nazionale che internazionale. Promuovere, incentivare ed organizzare attività ricreative e culturali in genere. A tal proposito, l'associazione potrà stabilire rapporti di collaborazione con Ministeri, Enti, Federazioni ed organismi pubblici di ogni tipo, associazioni, società, privati, istituti di istruzione di ogni tipo e grado, italiani e stranieri. L'associazione ha la facoltà di richiedere contributi per lo svolgimento della propria attività istituzionale a Enti pubblici e privati;
3. Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a Centri equestri, per lo svolgimento delle attività istituzionali;
4. Svolgere attività di ippoterapia;
5. Indire corsi di avviamento e perfezionamento all'attività equestre nelle sue varie forme;

6. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra altro possedere e/o gestire, e/o prendere o dare in locazione scuderie, maneggi, campi ippici, poste, boxes ed altre attrezzature sia immobili che mobili, essere proprietaria e comproprietaria di cavalli.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni potrà:

- a. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive ricreative e culturali;
- b. Allestire e gestire bar e punti ristoro, agri-ristoro, pensione, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni e iniziative sportive, culturali o ricreative;
- c. Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, anche mediante l'organizzazione di cene sociali e gare eno-gastronomiche;
- d. Esercitare, in via non prevalente e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

TITOLI III – Soci

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all'associazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

La qualifica di socio da diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica nelle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- A partecipare alle elezioni degli organi direttivi, nel pieno rispetto del principio della libera eleggibilità degli organi amministrativi.

I soci sono tenuti:

- All'osservanza dello Statuto, del Regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Al pagamento dei contributi associativi.

Art. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili (tranne *mortis causa*) e non rivalutabili.

TITOLI IV – Recesso - Esclusione

Art. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a. Che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b. Che si renda moroso dal versamento del contributo annuale;
- c. Che non rinnovi annualmente la tessera associativa;
- d. Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- e. Che, in qualche modo, arrechi danni gravi, anche morali, all' associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione dei casi dalle lettere b) e c) dell'articolo precedente.

TITOLI V – Fondo Comune

Art. 11

Il Fondo Comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio Sociale

Art.12

L'esercizio sociale va dal 01.01 al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto annuale da presentare all'assemblea degli associati. Il rendiconto deve essere approvato dall' Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLI VI – Organi dell'Associazione

Art. 13

Sono organi dell'associazione:

- a. L'assemblea degli associati;
- b. Il consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Collegio dei revisori dei conti (ove previsto).

Assemblee

Art.14

Le assemblee dei soci è sovrana e si costituisce in maniera ordinaria o straordinaria.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

Art.15

L'assemblea ordinaria:

- a. Approva il rendiconto;
- b. Procedo alla nomina delle cariche sociali;
- c. Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d. Approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art.16

L'assemblea, è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell' Associazione nominando i liquidatori.

Art.17

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati.

Art.18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell' Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina di segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Art.19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 membri scelti dagli associati. I componenti del Consiglio restano in carica per due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui delibera oppure quanto ne sia fatta domanda da almeno due membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a. Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

- b. Redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
- c. Compilare i regolamenti interni;
- d. Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e. Deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f. Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- g. Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

Art.20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art.21

Il Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art.22

Ricorrendone l'esigenza l'Assemblea può deliberare la costituzione di un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti.

In tal caso il Collegio dovrà:

- Nominare al proprio interno un Presidente;
- Controllare l'amministratore dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;
- Vigilare sul rispetto dello Statuto.

Il Collegio partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione in tema di rendiconto.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art.23

Alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLI VII – Scioglimento

Art. 24

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà

nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine del perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all' art.3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662.

Art.25

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.